LA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA

IL PROBLEMA DELLA DISCREZIONALITA' NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA:

L'ATTIVITA' PUO' IPOTIZZARSI COME

LIBERA (MAI PER LA P.A.)

oppure

VINCOLATA (QUANDO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI *EX LEGE* IL COMPORTAMENTO DELLA P.A. E' OBBLIGATORIO)

oppure

DISCREZIONALE (QUANDO LA P.A. HA MARGINI DI SCELTA)

LA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA

PUO' ESPLICARSI IN RELAZIONE A:

ALL'AN (IL SE)

E/O

AL **QUID** (L'OGGETTO)

E/O

AL **QUOMODO** (LE MODALITA')

E/O

AL **QUANDO**

DEL PROVVEDIMENTO DA EMANARE

LA DISCREZIONALITA'

DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DEL

POTERE AMMINISTRATIVO (≈POTERE/DOVERE)

VA INTESA COME

POTESTA' DI SCEGLIERE,

TRA PIU' COMPORTAMENTI LEGITTIMI,

QUELLO RITENUTO MAGGIORMENTE IDONEO

AL RAGGIUNGIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO



POTERE DI AUTODETERMINAZIONE COSTITUENTE

IL MERITO

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
DISTINTO DALLA LEGITTIMITA'
(INTESA COME RISPETTO DELLE NORME)

DISTINTA DALLA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA E' LA

DISCREZIONALITA' TECNICA



POTERE DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO

(AD ES. LA PREPARAZIONE DI UN CONCORSISTA O LA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE CULTURALE DI UN BENE)

PUO' ESSERCI SIA NELL'ATTIVITA' VINCOLATA

CHE IN QUELLA DISCREZIONALE

≠ ACCERTAMENTO TECNICO

DOVE NON C'E' SPAZIO DI VALUTAZIONE

(AD ES. MISURAZIONE DELLA VELOCITA' CON L'AUTOVELOX)